Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

# ARTICOLO 1 (Finalita`)

1. La comunita` toscana manifesta la solidarieta` ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalita` organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

#### **ARTICOLO 2**

(Destinatari dei benefici)

- 1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidita' permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), purche' in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidita' permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;
- b) avere riportato l'invalidita' permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

### **ARTICOLO 3**

(Tipologie dei benefici)

- 1. I benefici della presente legge consistono in:
- a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
- b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
- c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
- d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
- e) benefici per l'acquisto della prima casa;
- f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa;

- g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all'articolo 4.
- 2. Per coloro che hanno riportato una invalidita` permanente, l'entita` dei benefici puo` essere commisurata al grado di invalidita`.

## ARTICOLO 4

(Modalita` di attuazione)

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3.

## ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unita' previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.